

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Legge quadro sulla caccia » (768) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200) (D'iniziativa dei senatori Averardi ed altri):

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (2303) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . Pag. 1040, 1041, 1043 e *passim*
ARTIOLI 1048, 1052

BUCCINI, relatore alla Commissione	Pag. 1040 1041, 1042 e <i>passim</i>
CASSARINO	1045
DEL PACE	1043, 1048, 1050 e <i>passim</i>
FERMARIELLO	1043, 1044, 1045 e <i>passim</i>
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	1041, 1047, 1048 e <i>passim</i>
MINGOZZI	1050
PACINI	1044, 1048, 1050 e <i>passim</i>
PISTOLESE	1045, 1046, 1047 e <i>passim</i>
ROSSI Dante	1044, 1047, 1058

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

CASSARINO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia »

(285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averrardi ed altri;

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1976, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (2303) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » d'iniziativa dei senatori Fermariello, Valori, Branca, Cipellini, Arnone, Chiaromonte, Cossutta, Pecchioli, Colombi, Zuccalà, Bermani, Fossa, Colajanni, Fabiani, Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio, Borsari, Li Vigni, Ferralasco, Segreto, Vignolo, Piva, Vignola, Corretto, Garoli, Giovannetti, Ziccardi, Boldrini, Piovano, Bonazzi, Cavalli, Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari, Borraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani, Chinello, Veronesi, Petrone, D'Angelosante, Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelli, Bianchi, Pellegrino, Petrella, Canetti, Scarpino, Germano, Artioli, Bruni, Corba, Maffioletti, Abenante, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Peluso; « Norme per la difesa della fauna selvatica italiana », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Brosio, Terracini, Cifarelli, Dalvit, Balbo, Pinto, Berlanda, Gaudio, Follieri e Ferrari; « Legge quadro sulla caccia », d'iniziativa dei senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa, Balbo, Tanga, Salerno e Ferrari; « Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio », d'iniziativa dei senatori Averardi, Scardaccione e Tortora; « Mo-

difiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia », approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi avranno potuto desumere dalla lettura dell'ordine del giorno, dalla seduta odierna il disegno di legge n. 2303, di cui la Commissione ha già iniziato la discussione, verrà esaminato, data l'identità della materia, congiuntamente agli altri quattro.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

La Sottocommissione ha compiuto un ulteriore lavoro, a conclusione del quale sono stati concordati i testi degli articoli da 19 a 25. Prego i colleghi che non fossero stati presenti di tener conto di questo lavoro serio e difficoltoso che è stato svolto, in quanto, nell'intento di giungere ad una conclusione, non potrei riaprire la discussione generale sui singoli argomenti.

Do lettura dell'articolo 19:

TITOLO V

TASSE VENATORIE

Art. 19.

(Tasse per la licenza di porto d'armi e per l'appostamento fisso)

Le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario, da versarsi su apposito conto corrente:

- a) con fucile ad un colpo lire 6.000;
- b) con fucile a due colpi lire 8.000;
- c) con fucile a più di due colpi lire 12.000.

La licenza di porto di fucile per gli agenti e le guardie volontarie di vigilanza venatoria, di cui al primo comma dell'articolo 22, è soggetta alla tassa annuale di lire 1.000

L'appostamento fisso è sottoposto a tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 annue.

9^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. In sede di Sottocommissione abbiamo proceduto, ieri sera, alla rielaborazione degli articoli da 19 a 25 ed a quella dell'articolo 2, in quanto, con l'eventuale approvazione dell'articolo 21, che riguarda la ripartizione dei fondi, sorgerebbe un contrasto di fondo tra l'articolo 2, nel testo già approvato, e le esigenze emerse immediatamente dopo l'approvazione, avvenuta in Aula, della legge n. 382, che nel momento in cui la Commissione affrontava il problema dell'articolo 2 non era stata ancora approvata.

A seguito dei rilievi effettuati dalla Commissione finanze e tesoro, non poteva più essere usato il termine « soprattassa », che non è più in sintonia con la riforma tributaria. Abbiamo di conseguenza intitolato l'articolo 19: « *Tasse per la licenza di porto d'armi e per l'appostamento fisso* », e l'articolo 20: « *Tasse per la licenza di caccia* ».

Le tasse per la licenza di porto d'armi, di cui all'articolo 19, sono rimaste invariate rispetto alle misure fissate dal testo unico della legge sulla caccia, mentre sono notevolmente aumentate le tasse di cui all'articolo 20 per la licenza di caccia, proprio per mettere a disposizione delle Regioni adeguati mezzi finanziari.

Voglio però ricordare che, con le tasse di cui all'articolo 20, la Commissione ha inteso approvare il principio della gratuità dell'esercizio della caccia nelle zone cosiddette libere, a differenza di quanto avviene oggi.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 19, del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 20.

(*Tasse per la licenza di caccia*)

Le licenze di caccia sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse di cui all'articolo precedente, delle seguenti tasse annuali,

da versarsi su distinto conto corrente nazionale:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile ad un colpo, lire 8.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a due colpi, lire 10.000;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi, lire 15.000;

d) per ogni autorizzazione di appostamento fisso, lire 50.000;

e) per ogni autorizzazione di appostamento fisso su laghi e stagni, lire 200.000.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato).

Art. 21.

(*Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di caccia*)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato all'87 per cento del gettito annuale delle tasse di cui all'articolo 20, e che è ripartito fra le Regioni, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, con mandati diretti entro il mese di marzo di ciascun anno, nel modo seguente:

a) il 40 per cento del gettito annuale, in proporzione all'introito di ciascuna Regione o provincia autonoma;

b) il 47 per cento del gettito annuale, in relazione all'importanza faunistica del territorio e alle esigenze di incremento della fauna e di tutela dei relativi ambienti naturali, con riferimento alle zone particolarmente depresse.

La ripartizione delle somme di cui al punto *b*) è fatta con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il CIPE può, altresì, richiedere il parere del Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le somme di cui ai punti *a*) e *b*) devono essere iscritte nei bilanci delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia venatoria e di protezione della fauna.

Le somme eventualmente non utilizzate in un esercizio finanziario sono iscritte nell'esercizio successivo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 20 e che viene ripartito entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel modo seguente:

a) il 70 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti, per i compiti di cui all'articolo 25;

b) il 25 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799;

c) il 5 per cento al Comitato di cui all'articolo 2, per i compiti previsti in tale articolo.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*.
Premetto che, per quanto riguarda la ripartizione, onde non creare doppioni di organismi che provvedono e presiedono alla ripartizione stessa, ci si è dovuti richiamare alla legge regionale finanziaria n. 281, che prevede, come è noto, una ripartizione automatica della percentuale del gettito di alcuni tributi a favore delle Regioni; prevede altresì la formazione di un fondo per i piani di sviluppo regionali di cui agli articoli 9 e 13 della stessa legge n. 281.

Secondo l'articolo 9, questa ripartizione è fatta con criteri fissati dal CIPE, sentita una commissione interregionale formata dai presidenti delle Giunte delle Regioni a statuto ordinario e da quelli delle Regioni a statuto speciale.

Detto questo, ci siamo trovati di fronte alla necessità di creare due fondi: uno, che va alle Regioni, da costituirsi presso il Ministero del tesoro con i proventi di cui all'articolo 20 (in quanto quelli di cui all'articolo 19 vanno nel calderone comune delle tasse di concessione governativa), e lo abbiamo costituito nella misura dell'87 per cento del gettito previsto. Tale fondo viene ripartito tra le Regioni per una prima misura in maniera automatica, cioè in relazione all'introito di ciascuna Regione; per la seconda percentuale, invece, questa ripartizione avviene in relazione all'importanza faunistica del territorio, all'incremento della fauna e alle zone particolarmente depresse. Mentre quindi la prima ripartizione avviene in forma automatica, la seconda ha invece bisogno di una valutazione di merito, che noi affidiamo al CIPE, così come dispone la legge regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della stessa legge.

Il secondo fondo è costituito invece presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella misura del 13 per cento del gettito delle tasse di cui all'articolo 20, per essere distribuito fra le associazioni venatorie, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il comitato di cui all'articolo 2 della norma già approvata.

Ai punti *a*) e *b*) di questo articolo 21 sono indicate le misure del 40 e del 47 per cento relative ai proventi sopra indicati: onde superare le difficoltà di un'ulteriore ripartizione, propongo che tali misure siano elevate rispettivamente al 46 e al 54 per cento, in modo da raggiungere l'intera disponibilità, e di cancellare in entrambi i punti le parole « del gettito annuale », sostituendole con le parole: « di tale fondo ».

Vorrei precisare che l'introito previsto, tenuto conto che i cacciatori sono circa un milione e mezzo e che verseranno in media dalle 10 alle 12 mila lire *pro capite*, dovrebbe aggirarsi sui 18-20 miliardi di lire

9ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

Questa ripartizione rispecchia quindi in sostanza le esigenze del settore, che sono state valutate e discusse a lungo a tutti i livelli.

P R E S I D E N T E . Vorrei osservare che al comma *b*) dell'articolo 21 è detto: «... con riferimento alle zone particolarmente depresse». Vorrei sapere se tale dizione è abbastanza chiara, o se non si ritiene che essa sia insufficiente per l'individuazione di queste zone.

B U C C I N I , relatore alla Commissione Questa formulazione è mutuata dal precedente testo unico: per «zone particolarmente depresse» non si intendono quelle che sono tali soltanto ai fini faunistici venatori, ma anche ai fini economici generali, perchè attraverso il movimento dei cacciatori può verificarsi non un contributo, ma un aiuto all'economia locale, sia pure in via indiretta.

F E R M A R I E L L O . Desidero fare una osservazione sul testo dell'articolo che ci è stato illustrato dal relatore. Per quanto riguarda il riferimento alle zone particolarmente depresse, sono d'accordo sullo spirito della formulazione, che corrisponde ad un impegno già esistente. Di fronte all'abbandono di interi territori del Mezzogiorno, già la legge in vigore prevede la possibilità di interventi per creare un minimo di attrezzature faunistico-venatorie. Però c'è anche da aggiungere che in effetti la formulazione è alquanto superata.

P R E S I D E N T E . Il mio richiamo era fatto esclusivamente a fini interpretativi.

F E R M A R I E L L O . Sono d'accordo. Volevo far rilevare, poi, che la formulazione non ha alternative, anche se, occorre dire, il concetto di zone depresse è stato accantonato nel dibattito politico. Quindi: o i colleghi più esperti preparano una formulazione diversa o lasciamo quella che ci è stata illustrata dal senatore Buccini.

D E L P A C E . Secondo me, poichè nel testo dell'articolo esiste già il riferimento alle Regioni, dovremmo parlare di «Regioni particolarmente depresse».

P R E S I D E N T E . L'espressione suggerita dal senatore Del Pace sarebbe troppo estesa. Propongo di sostituire la parola «zone» con l'altra: «aree».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al primo comma — lettera *a*) — tendente a sostituire la percentuale «40» con: «46», e le parole «del gettito annuale» con le altre: «di tale fondo».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al primo comma — lettera *b*) — tendente a sostituire la percentuale «47» con: «54», e le parole «del gettito annuale» con le altre: «di tale fondo».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento da me presentato sempre al primo comma — lettera *b*) — tendente a sostituire la parola «zone» con l'altra: «aree».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2, nella nuova formulazione della Sottocommissione, che dovrebbe sostituire quello già approvato in una precedente seduta. Ne do lettura:

Art. 2.

La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni a statuto ordinario in materia venatoria e per la protezione della fauna è esercitata dagli organi previsti dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che potranno avvalersi dei pareri del Comitato di cui ai successivi commi.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato composto dal direttore generale della produzione agricola, dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste, dal direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla cac-

9ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

cia di Bologna, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentative e da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle designazioni delle varie associazioni ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato.

Il Comitato ha il compito di:

promuovere e finanziare studi e ricerche per la protezione della fauna selvatica e per la valorizzazione degli ambienti naturali anche a scopo faunistico venatorio;

esprimere pareri sulle materie previste dalla presente legge;

promuovere studi per censire la presenza sul territorio nazionale della fauna stanziale e migratoria;

esaminare le domande di riconoscimento avanzate dalle associazioni venatorie e le proposte di revoca del riconoscimento ai sensi del quarto comma dell'articolo 24, ed esprimere parere sulla ripartizione del fondo di cui all'articolo 21, ultimo comma, lettera a);

amministrare i fondi di cui all'articolo 21, ultimo comma, lettera c).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. L'approvazione della legge regionale finanziaria ha reso necessaria una revisione del testo dell'articolo 2 che avevamo precedentemente approvato. In esso, infatti, prevedevamo che la ripartizione dei fondi, come anche i poteri di indirizzo e di coordinamento, erano demandati alla commissione, prevista sempre dallo stesso articolo, formata dai presidenti delle giunte regionali.

Ora, successivamente all'approvazione dell'articolo 2, è stata approvata la legge n. 382, che invece demanda al Presidente del Consiglio dei ministri, con la partecipazione dei Ministri competenti, la funzione di indiriz-

zo e di coordinamento di carattere unitario, funzione che può essere delegata anche al CIPE.

È sorto in questo modo, dal punto di vista giuridico, un problema di contrasto, previsto anche dal nostro Regolamento: quando in sede deliberante una Commissione approva un articolo, che è in contrasto con un altro già approvato, è necessaria una revisione e conseguentemente il coordinamento dei due articoli.

Pertanto, la Sottocommissione — resasi conto di questo problema che non era conosciuto al momento dell'approvazione dell'articolo 2 — ha proposto alla Commissione un nuovo testo dell'articolo, nel quale si ribadisce il concetto che la funzione di indirizzo e di coordinamento è determinata secondo la legge n. 382 del 22 luglio 1975 e si mantiene invece in vita il comitato tecnico che ha una funzione di studio e di parere nelle materie previste dalla stessa legge.

F E R M A R I E L L O. Sono perfettamente d'accordo sul nuovo testo dell'articolo. Desidero fare una sola osservazione relativamente al terzo comma che dice testualmente: « Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ». Non è il caso di indicare una data? Questo perchè è mio desiderio — e credo sia desiderio di tutti — che il comitato funzioni tempestivamente.

R O S S I D A N T E. La mia proposta è questa. Per quanto riguarda la costituzione del comitato, si potrebbe dire che deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge; per quanto riguarda la durata, si precisa che deve essere di due anni.

P A C I N I. Vorrei fare un'osservazione sul secondo comma; lo stesso rilievo è stato fatto peraltro in sede di Sottocommissione.

Nel secondo comma si indicano i membri che compongono il comitato. Proporrèi di aggiungere che tutti i componenti possono essere sostituiti da propri delegati.

F E R M A R I E L L O. In questo modo, però, il comitato sarebbe alquanto squalificato.

9ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

CASSARINO. Poichè non faccio parte della Sottocommissione, vorrei avere un chiarimento per quanto riguarda il primo comma dell'articolo: per quale motivo si parla di Regioni a statuto ordinario e non di quelle a statuto speciale?

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. L'articolo è stato mutuato dall'articolo 3 della legge n. 382. Si tratta di una legge quadro, su una materia in cui le Regioni a statuto speciale hanno competenza legislativa primaria.

CASSARINO. Quindi, queste Regioni non potranno avere assegnazioni di fondi.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Questo non dipende dalla legge quadro, ma dalla Costituzione.

CASSARINO. Volevo fare, poi, una osservazione sulla parte finale del terzo comma, dove si dice che del comitato fanno parte un rappresentante per ciascuna delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentative. A me sembra che la norma sia discriminatoria, perchè alcune categorie saranno rappresentate ed altre escluse.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'ultima questione sollevata dal collega Cassarino, devo dire che allo stato delle cose non esiste nè una legge che preveda il riconoscimento giuridico delle associazioni naturalistiche e protezionistiche, nè una legislazione che le regolamenti. Inoltre, non potevamo prevedere il riconoscimento di queste associazioni con il provvedimento che stiamo discutendo, in quanto si tratta di una legge quadro sulla caccia. Quindi, proprio per evitare il proliferare di associazioni, con il conseguente eccessivo gonfiamento del comitato di indirizzo e di coordinamento, abbiamo posto il limite che saranno chiamati a far parte del comitato le associazioni che di fatto esistono per la protezione della natura.

Per quanto riguarda la questione delle Regioni a statuto speciale, poi, ripeto che il testo dell'articolo 2 che stiamo discutendo

è stata mutuato dall'articolo 3 della legge n. 382, legge che ha completato il trasferimento delle competenze alle Regioni, e che si riferisce alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario. Per questi motivi, la legge quadro che è al nostro esame non può avere un'influenza giuridica sulle Regioni a statuto speciale.

CASSARINO. Sono d'accordo con le osservazioni del relatore. Però, potremmo modificare la frase affermando che faranno parte del comitato non le associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentative, ma quelle giuridicamente riconosciute.

PRESIDENTE. Non esistono associazioni naturalistiche e protezionistiche giuridicamente riconosciute.

FERMARIELLO. Questo è il dramma.

PISTOLESE. Desideravo avere un chiarimento. Quando — a suo tempo — approvammo il vecchio testo dell'articolo 2, ci fu in Commissione un'ampia discussione e sembrava che il testo elaborato fosse il più soddisfacente possibile. Ora, con il nuovo testo dell'articolo 2, riapriamo il vecchio discorso ridando alle Regioni funzioni che, a mio giudizio, non sono molto chiare; cioè, in pratica, quando si parla di « funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni a statuto ordinario » mi chiedo: sotto quale aspetto dobbiamo intendere l'espressione?

Abbiamo inserito un comma che nella precedente discussione fu invece soppresso, dovendosi dare alla commissione dei poteri ben determinati, poteri di coordinamento e di studio. Adesso, improvvisamente, con il primo comma del nuovo articolo 2, rifissiamo un reinserimento regionale di poteri amministrativi che non mi sembrano molto ben coordinati.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Nel precedente articolo 2, che abbiamo sotto mano, si diceva pressappoco che presso

9ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

il Ministero dell'agricoltura e delle foreste veniva istituita una commissione con compiti di coordinamento e collegamento con gli organismi regionali e statali e per esprimere pareri, promuovere e finanziare studi e ricerche per la protezione della fauna selvatica nel quadro della programmazione degli interventi a carattere interregionale.

P I S T O L E S E . E questo fu modificato.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. No, questo fu approvato da noi.

Per l'espletamento di tali compiti, la commissione poi si avvaleva di un comitato tecnico che appoggiava, che era di supporto all'attività della commissione. Dopo l'approvazione di questo articolo, è stata approvata in Aula la legge n. 382, la quale demanda ad altro organo i poteri di indirizzo e di coordinamento. Allora è sorto il contrasto; contrasto che ci suggerisce di tornare sull'articolo 2. Sorge addirittura la necessità di ridefinire giuridicamente l'articolo 2, nella formula che la Sottocommissione ha proposto. Cioè ribadiamo il concetto che in materia venatoria, in materia di protezione della fauna, occorre un organismo che si pronunci.

P I S T O L E S E . Anche per quanto riguarda l'attività amministrativa?

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Sì; mentre l'attività legislativa è degli organi previsti dalla nuova legge n. 382 rimane invece il comitato tecnico, che non ha più quelle funzioni di coordinamento prima previste.

P I S T O L E S E . Io proporrei di sostituire la parola « potranno » con la parola: « dovranno ». Poichè abbiamo voluto creare una commissione con funzioni che tradizionalmente ed amministrativamente sono delle Regioni, dobbiamo stabilire che questa commissione non « potrà », ma « dovrà » essere sentita, perchè altrimenti potrebbe non essere mai ascoltata. Non dico con questo che il suo parere debba essere vincolante, ma è necessario che venga almeno sentita.

F E R M A R I E L L O . Comprendo l'obiezione del collega Pistolese, Egli vuole evitare che il comitato rimanga inerte. Però, se non vado errato, l'articolo 3 prevede la presenza dei presidenti delle Regioni con il CIPE, per assolvere ai compiti di coordinamento. Diventa un po' complicato ed imbarazzante imporre ai presidenti delle Regioni, con una legge di principi generali, di richiedere necessariamente il parere di un comitato.

Cioè, ho l'impressione che, dal punto di vista della coerenza con le Regioni, noi portiamo un elemento troppo perentorio. Io sarei più cauto. Forse il testo della Sottocommissione contiene questo elemento di cautela. Anche perchè, esaminando i compiti del comitato, noi abbiamo teso a potenziare questi compiti. Abbiamo dato una serie di compiti al comitato, e diamo pure un minimo di disponibilità finanziaria per assolvere a questi compiti. C'è, quindi, il prestigio del comitato, che rende necessaria un'interpellanza; in pari tempo, evitiamo di dare alle Regioni l'obbligo di ascoltarlo. Cioè, affidiamo al prestigio del comitato il suo spazio, per così dire.

P I S T O L E S E . È chiaro che il comitato ha dei poteri propri; gli altri sono poteri di consulenza.

F E R M A R I E L L O . Abbiamo questa formula elastica che consente di non turbare una certa armonia.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Vorrei richiamare un momento l'articolo 3 della legge n. 382, sulle funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Siccome in questa funzione vi è un'intesa con i Ministri competenti, sia che venga svolta a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia a livello di CIPE, sia con delega al Ministro competente, noi abbiamo appunto formulato questa dizione: che cioè potrà avvalersi del comitato di cui ai successivi commi.

P I S T O L E S E . Chiedo scusa se intervengo ancora. Se le disposizioni dell'articolo 3 sono già di ordine generale, qual è la ragione per cui noi dobbiamo premettere a

9^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

questa legge quadro il richiamo alle norme dell'articolo 3 della legge n. 382, ricordata da Buccini? Perchè andiamo a richiamare l'articolo 3 della legge n. 382, che dovrebbe avere un suo intervento automatico su tutte le leggi, compresa questa? Mi sembra, evidentemente, che il richiamo specifico dell'articolo 3 abbia una funzione non proprio rispondente allo spirito della legge n. 382, per cui bisogna inserire attraverso questo primo comma un potere particolare delle Regioni rispetto a quello che è l'indirizzo generale della programmazione economica generale. Questa è una mia perplessità.

PRESIDENTE. Ma proprio l'attività venatoria va vista in un quadro di coordinamento generale. Lei ha emendamenti da proporre?

PISTOLESE. No.

PRESIDENTE. C'è poi un'altra questione da dirimere. La durata.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Bisognerebbe che venisse fatto un comma apposito: « è della durata di anni... ».

PRESIDENTE. Io sulla durata non insisterei molto. A me sembra implicito che la durata sia commisurata a quella dell'organo rappresentativo. Voi dite che non ve n'è nessuno elettivo? Pensavo almeno al Ministro.

ROSSI DANTE. Si potrebbe seguire il criterio generale della scadenza dei consigli elettivi.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Si può proporre che « Il Comitato deve essere istituito entro tre mesi ed ha la durata di cinque anni ». Oppre: « deve essere costituito entro sei mesi ». Siccome questa è una legge quadro, perchè entri in funzione bisogna attendere la legge regionale, così entra in funzione tutto l'apparato. Intanto, per la costituzione di questo comitato, mi pare che sei mesi possa essere un termine accettabile.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la durata, si potrebbe dire: « rinnovabile ogni cinque anni ».

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non c'è un collegamento, perchè il comitato è costituito con decreto del Ministro.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Propongo di inserire un comma a parte, da aggiungere in coda all'articolo, salvo coordinamento: « Il Comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è rinnovabile ogni cinque anni ».

FERMARIELLO. « Rinnovabile » non si riferisce a tutti i suoi componenti.

PRESIDENTE. Non necessariamente.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo esprime parere favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla modifica del titolo, che era « Commissione nazionale » e dovrebbe essere sostituito con: « Comitato venatorio nazionale ».

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento.

(È approvato).

9ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

DEL PACE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista a quest'articolo, proprio perchè esso rappresenta un onorevole compromesso tra le diverse posizioni emerse: quella di chi voleva una completa autonomia regionale e quella di chi teneva presenti le difficoltà sorte in merito. Nella sostanza, l'articolo tiene conto sia delle necessarie autonomie regionali che delle formulazioni legislative elaborate negli ultimi tempi dal Parlamento. Noi siamo favorevoli a quest'articolo, anche perchè è chiaro che sia la Commissione prevista dalla legge n. 382 che quella di cui all'articolo 13 della legge n. 281 hanno la facoltà e la possibilità di consultare e di avere la collaborazione del comitato di cui all'articolo 2.

Ciò lascia quindi intravedere una maggiore possibilità di coordinamento di tutta l'attività venatoria: ci auguriamo infatti che questa collaborazione e questa consultazione avvengano, se non nella totalità dei casi, almeno con un'altissima frequenza.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè apportati.

(È approvato).

Proseguiamo ora con i rimanenti articoli. Do lettura dell'articolo 22:

TITOLO VI

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI

Art. 22.

(Vigilanza venatoria)

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, autorizzate ai termini della legge di pubblica sicurezza.

È altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori possono esercitare le funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi regionali.

PACINI. Tenuto conto della discussione avvenuta ieri sera in Sottocommissione, quando abbiamo sostituito alla dizione « agenti venatori dipendenti dalle Regioni » quella di « dipendenti dagli enti delegati », credo che le ultime parole del comma finale (« salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi regionali »), debbano essere sostituite da: « ... e previa autorizzazione degli enti delegati ».

ARTIOLI. Una preoccupazione nasce anche leggendo il primo capoverso dell'articolo: « La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati »; dovremmo dire: « ... dagli enti delegati dalle Regioni », altrimenti non sappiamo in cosa tali enti consistano.

BUCCINI, *relatore alla Commissione.* Quanto afferma il senatore Artioli è implicito, ma è forse meglio precisarlo. Possiamo quindi dire: « ... dagli enti delegati dalle Regioni »; inoltre, potremmo sostituire le ultime parole: « ... degli organi regionali » con: « ... degli organi dai quali dipendono ».

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pacini e integrato dalle osservazioni del relatore,

tentende a sostituire le parole finali dell'ultimo comma: « ... degli organi regionali », con le parole: « ... degli organi dai quali dipendono ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Artioli, tendente ad aggiungere, nel primo capoverso, dopo le parole « ... dipendenti dagli enti delegati », le parole: « dalle Regioni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 22, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 23.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza e dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestata contravvenzione, non oblazionabile, alle leggi sulla caccia, gli agenti, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 304-*quater* e 390 del Codice di procedura penale, devono procedere al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia e della selvaggina, con esclusione del cane, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami delle specie consentite, e a vendere la selvaggina morta o i richiami.

In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che sia assolto.

Nel caso di condanna o di oblazione l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalle leggi sulla caccia, devono darne immediata notizia al pretore territorialmente competente, al fine di farsi autorizzare alle ispezioni, perquisizioni e sequestri dei corpi di reato.

Gli agenti che accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali nei quali vanno specificate tutte le circostanze del fatto e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed al presidente della Giunta provinciale territorialmente competente.

Per le contravvenzioni non oblazionabili il rapporto deve essere trasmesso anche al Pretore competente.

P I S T O L E S E . Devo far presente che le contravvenzioni non sono oblazionabili.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Pistolese sul quinto comma, devo chiarire che abbiamo limitato le disposizioni del testo unico vigente, che prevedeva il sequestro delle armi per tutte le violazioni della legge sulla caccia. In sede di Sottocommissione si è ritenuto che le norme del testo unico fossero troppo severe, per cui si è limitata l'obbligatorietà del sequestro delle armi solo ad alcune ipotesi di violazioni non oblazionabili. Però, poichè per alcuni casi, quali il bracconaggio o il cacciare animali non previsti fra le specie cacciabili, la legge quadro prevede l'arresto, sorge un contrasto tra le contravvenzioni non oblazionabili, per le quali è previsto l'arresto, e l'oblazione prevista nel quinto comma. Bisognerebbe, per questo, eliminare dal testo del quinto comma le parole: « di oblazione ».

D E L P A C E . Desidero sollevare questa questione. Nel secondo comma dell'articolo si afferma che, nel caso di contestata contravvenzione non obblazionabile, gli agenti devono procedere al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia e dalla selvaggina. Successivamente, poi, al quinto comma si dice che in caso di condanna l'importo di vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato sul conto corrente intestato alla Regione. E le armi che fine fanno?

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Le armi sono corpi di reato e, di conseguenza, sono confiscate dal giudice.

P A C I N I . Desidero fare un'osservazione sul terzo comma. A me sembra che le disposizioni previste in questo comma dovrebbero essere collegate con l'articolo 10-bis, che è una norma a carattere transitorio, mentre l'articolo che stiamo discutendo ha carattere definitivo.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Potremmo aggiungere, dopo le parole « salvo che si tratti di richiamo delle specie consentite », le altre: « ai sensi dell'articolo 10-bis ».

M I N G O Z Z I . Vorrei avere un chiarimento per quanto riguarda il primo comma. Per quale motivo gli agenti, oltre alla licenza, ai permessi di caccia e alla polizza di assicurazione, possono chiedere anche l'esibizione della cacciagione?

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Il cacciatore è tenuto ad esibire tutto agli agenti, anche il carniere, principalmente per controllare se sono state uccise specie non consentite.

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Propongo di inserire alla fine del secondo comma, dopo la parola « contravvenzione », un comma aggiuntivo: « Gli stessi agenti devono informare dell'avvenuta contestazione di cui al precedente comma l'autorità di pubblica sicu-

rezza che ha rilasciato la licenza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti nei confronti dei contravventori ».

B U C C I N I , relatore alla Commissione. In questi casi, però, il verbale di contravvenzione deve essere trasmesso al Pretore.

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La mia proposta di notificazione deve intendersi nelle more del procedimento.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Sono molto perplesso sulla proposta del sottosegretario Lobianco. A me sembra che, elevata la contravvenzione, tutta la materia diventi di pertinenza dell'autorità giudiziaria. È anche vero, però, che un'ipotesi analoga, cioè l'adozione di una sanzione amministrativa, è prevista dal codice della strada. Infatti, il prefetto in alcuni casi, quali le lesioni gravi e l'omicidio colposo, può sospendere amministrativamente la patente di guida per un certo periodo di tempo. L'autorità giudiziaria, poi, durante il procedimento, adotta a sua volta come misura di sicurezza la sospensione della patente. Nel periodo di sospensione, deciso dall'autorità giudiziaria in caso di condanna, sarà compreso il periodo che è già stato fissato dall'autorità amministrativa.

Nell'attuale testo unico delle leggi sulla caccia non è prevista un'ipotesi di sospensione della licenza di caccia. Ciò non toglie che possiamo prevedere un'ipotesi del genere, cioè l'adozione di una sanzione amministrativa in attesa del giudizio, ma allora essa dovrebbe essere di competenza non più dell'autorità di pubblica sicurezza, ma del presidente della giunta provinciale o del prefetto. Il prefetto, cioè, come avviene attualmente per alcune violazioni del codice della strada, nei casi di contravvenzioni non obblazionabili potrebbe sospendere la licenza di caccia per un certo periodo. Si tratta però di un istituto nuovo, che dovremmo prevedere esplicitamente, altrimenti la notificazione della contravvenzione all'autorità di pubblica sicurezza ha un valore puramente informativo.

9ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La licenza di caccia da chi è concessa?

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Dall'autorità di pubblica sicurezza.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. E non può essere revocata?

DEL PACE. Sì, ma dopo la condanna.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. In altre parole, gli eventuali provvedimenti proposti dall'emendamento governativo sono subordinati alle decisioni dell'autorità giudiziaria. La sanzione amministrativa è un istituto nuovo che bisogna prevedere.

Potremmo procedere in questo modo: nell'articolo 23 possiamo aggiungere che la comunicazione della contravvenzione deve essere fatta anche all'autorità di pubblica sicurezza. Nell'articolo relativo alle sanzioni poi, potremmo aggiungere che nei casi di contravvenzioni non oblazionabili il prefetto può sospendere la licenza di caccia per un periodo da stabilire, naturalmente fatte salve le decisioni dell'autorità giudiziaria.

PISTOLESE. L'emendamento proposto dal Governo ha confermato quello che era un dubbio riguardante sia l'articolo 22 che l'articolo 23. Noi diamo, cioè, agli agenti di vigilanza venatoria poteri di polizia giudiziaria che, a mio giudizio, non possono essere dati altro che ad organi dello Stato.

Quando il Governo propone di informare l'autorità di pubblica sicurezza, lo fa per riportare nel suo alveo naturale qualche cosa che noi stiamo facendo, secondo me, allontanandoci da un indirizzo che dovremmo seguire.

Gli agenti di polizia creati da questa legge dovrebbero, cioè, avere una possibilità di controllo immediata, ma l'organo che deve decidere deve essere l'autorità giudiziaria, previa informativa della pubblica sicurezza. A

me pare, insomma, che concediamo poteri che, secondo il dettato della Costituzione, non possono essere affidati ad agenti di vigilanza dipendenti da enti vari.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Non ho ben capito a quali poteri si riferisce il senatore Pistolese.

PISTOLESE. Ad esempio, l'articolo 2 dà il potere di redigere verbali di sequestro e di riferire all'ente da cui gli agenti dipendono: a mio avviso essi debbono invece riferire agli organi dello Stato. Egualmente, tali agenti non possono, sempre secondo il mio avviso, elevare contravvenzioni. C'è in proposito anche una sentenza della Corte Costituzionale.

DEL PACE. Sono veri e propri agenti di polizia giudiziaria, e secondo me hanno senz'altro questa facoltà.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. La sentenza della Corte Costituzionale non si riferisce esattamente a questo caso, ma stabilisce che, quando vi è la contestazione di una contravvenzione elevata in flagranza, in quel caso bisogna osservare sempre le norme sulla difesa dell'imputato, ma non perchè gli agenti di vigilanza venatoria non abbiano il potere di elevare contravvenzioni; altrimenti essi non servirebbero a nulla. Il relativo verbale sarà poi trasmesso all'autorità giudiziaria, che deciderà se la contravvenzione è fondata o meno.

Esiste, cioè, una potestà di denuncia e di sequestro, osservate però le norme del codice di procedura penale sulla difesa degli imputati. D'altra parte, la denuncia può anche essere fatta da un qualsiasi privato cittadino: non vedo quindi perchè non possiamo dare questo potere agli agenti di vigilanza. Questi, osservate le norme a garanzia dell'imputato, possono procedere anche al sequestro.

PISTOLESE. In questo modo diventerebbero, in definitiva, dei corpi militari alle dipendenze dei vari enti.

9^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

PACINI. Gli attuali agenti venatori sono autorizzati con decreto del Prefetto, quindi già svolgono queste funzioni.

FERMARIELLO. In questo caso, la novità sta nella proposta del Governo. L'armonia nell'articolo c'è. Bisogna ora vedere se è il caso di accogliere la proposta aggiuntiva che è stata formulata.

BUCCINI, relatore alla Commissione. Nel precedente articolo 22 abbiamo detto che i componenti ufficiali del corpo di polizia giudiziaria sono il corpo forestale, gli agenti di polizia giudiziaria e le guardie comunali forestali e campestri, e su questo non si discute; le altre guardie sono autorizzate ai termini della legge di pubblica sicurezza. Tale richiamo è esplicito nell'articolo 22, e ne deriva che, quindi, non sono corpi che nascono a caso, ma a seguito di una ben precisa autorizzazione della legge di pubblica sicurezza. Una volta detto questo, tale potere è perfettamente legale, altrimenti gli agenti di vigilanza non avrebbero alcun senso.

Se infatti attribuiamo questo potere alla sola polizia giudiziaria, occorrerà fare dei concorsi per appartenenti a tale corpo, verso il quale verrebbe convogliata una enorme mole di lavoro supplementare. Abbiamo anche previsto la costituzione di corpi di volontari, sempre però ai sensi della legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Alla fine del secondo comma diciamo che devono provvedere « al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia e della selvaggina, escluso il cane ». A mio avviso sarebbe opportuno dire invece: « ...al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e della selvaggina », e ciò per non comprendere il cane nella selvaggina, visto che è, in sostanza, un mezzo di caccia.

ARTIOLI. Al terzo comma è detto: « Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente da cui dipendono... ». Poichè però fra questi agenti si trovano anche le guardie vo-

lontarie, sarebbe forse più opportuno dire: « ... gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia ».

PRESIDENTE. Sono stati quindi proposti i seguenti emendamenti: al secondo comma usare l'espressione « ... dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e della selvaggina... ». Vi è poi la proposta di un comma, da aggiungere dopo il secondo: « Gli stessi agenti devono informare dell'avvenuta contestazione di cui al precedente comma l'autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti nei confronti del contravventore ».

BUCCINI, relatore alla Commissione. A prescindere dal merito, quell'« informare » mi sembra troppo generico, in quanto non è precisato cosa gli agenti devono fare: forse una telefonata? Bisogna chiarire il concetto dell'informazione, se si entra nell'ordine di idee di accettare l'emendamento.

FERMARIELLO. Lo stesso provvedimento che si chiede da parte della pubblica sicurezza deve essere precisato, perchè in pratica colui che ha il porto d'armi, in caso incorra in inosservanze, si vede l'arma sequestrata, i mezzi sequestrati, eccetera. Se bisogna sequestrare anche il porto d'armi, ci vuole che una certa autorità sia facoltizzata a sospenderlo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti all'articolo 23 finora esaminati si riferiscono ai commi fino al penultimo.

Do ora lettura dell'ultimo comma dell'articolo 23:

« Per le contravvenzioni non oblazionabili il rapporto deve essere trasmesso anche al Pretore competente ».

PACINI. Il provvedimento di sospensione o di ritiro della licenza di caccia noi avevamo sempre detto che deve avvenire per alcuni tipi di violazione alle leggi della caccia; e questi tipi di violazione prevedono

9^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

una condanna fatta dal pretore. Allora non è tanto il fatto che l'autorità di pubblica sicurezza dev'essere avvisata nel momento in cui il reato è contestato, ma dev'essere avvisata nel momento in cui la condanna è avvenuta, per i provvedimenti di competenza.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non mi pare che possa andare questo testo com'è formulato.

BUCCINI, *relatore alla Commissione*. Propongo di modificare come segue l'ultimo comma dell'articolo 23:

« Per le contravvenzioni non oblazionabili il rapporto deve essere trasmesso al Pretore competente ed all'autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di porto d'armi per uso di caccia al contravventore ».

Propongo poi che nel terzo comma dell'articolo 23, all'ultima riga, dopo la parola « consentite », siano inserite le parole: « ai sensi dell'articolo 10-bis » (vedremo poi quale numero assumerà l'articolo nel testo definitivo).

Infine propongo di sopprimere, nella prima riga del quinto comma, le parole: « o di oblazione ».

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con le proposte di emendamento avanzate dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al terzo comma dell'articolo 23, accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al quinto comma dell'articolo 23, accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore all'ultimo comma dell'articolo 23, accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento al secondo comma, da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 23, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 23.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza e dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestata contravvenzione, non oblazionabile, alle leggi sulla caccia, gli agenti, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 304-*quater* e 390 del Codice di procedura penale, devono procedere al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'Ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami delle specie consentite ai sensi dell'articolo 10-*bis*, e a vendere la selvaggina morta o i richiami.

In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che sia assolto.

Nel caso di condanna l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalle leggi sulla caccia, devono darne immediata notizia al pretore territorialmente competente, al fine di farsi autorizzare alle ispezioni, perquisizioni e sequestri dei corpi di reato.

Gli agenti che accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali nei quali vanno specificate tutte le circostanze del fatto e li trasmettono all'Ente da cui dipendono ed al presidente della Giunta provinciale territorialmente competente.

Per le contravvenzioni non obblazionabili il rapporto deve essere trasmesso al pretore competente ed all'autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di porto d'armi per uso di caccia al contravventore

(E approvato).

TITOLO VII

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 24.

(Riconoscimento ed iscrizioni)

Le associazioni venatorie nazionali sono libere.

Istituite per atto pubblico, sono riconosciute, agli effetti della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 2, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un decimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Sono di diritto riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana

della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 2, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono ricoprire cariche coloro che abbiano riportato condanna per violazione alle leggi sulla caccia.

È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

PACINI. Ritengo che bisognerebbe rivedere il testo del quinto comma, inserendo la parola « anche » dopo la parola « riportato », altrimenti escludiamo dall'incarico solo quelli che hanno violato le leggi sulla caccia.

FERMARIELLO. Non possiamo interferire qui.

BUCCINI, relatore alla Commissione. In alcuni statuti di associazioni sono previsti casi di ineleggibilità: è una casistica che non finisce mai.

PRESIDENTE. Vi sono altre osservazioni?

PACINI. Sì, per quanto riguarda la lettera c) del secondo comma.

Nel primo comma è stata fatta un'affermazione di principio: le Associazioni venatorie nazionali sono libere. Sono perfettamente d'accordo.

Nel secondo comma, fra i requisiti — lettere a) e b) — si è stabilito che devono avere finalità esclusivamente sportive, ricreative e tecnico-venatorie e, inoltre, un ordinamento democratico e una stabile organizzazione a carattere nazionale. Sono d'accordo anche su questo.

9^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

Alla lettera c) si afferma: dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un decimo del totale dei cacciatori. Secondo me, non è chiaro in questo caso se devono o non avere dimensione nazionale. Non sarebbe meglio precisarlo?

BUCCINI, *relatore alla Commissione*. I tre requisiti devono essere concomitanti. Quindi, non è sufficiente possederne uno dei tre.

PACINI. È chiaro, allora, che devono avere dimensione nazionale?

BUCCINI, *relatore alla Commissione*. Secondo me, sì. Però possono anche esistere associazioni venatorie regionali. Fra la documentazione sulla materia in mio possesso c'è — per esempio — un decreto della Regione Lombardia che riconosce una certa associazione regionale. Ma, nel nostro caso, poichè stiamo elaborando una legge quadro di carattere nazionale, ci siamo dovuti preoccupare di finanziare le associazioni a dimensione nazionale. Però nulla vieta alle Regioni, che hanno potestà legislativa in materia, di riconoscere e finanziare associazioni a carattere locale.

DEL PACE. Non dimentichiamo che esiste anche il collegamento con l'articolo 2.

PISTOLESE. Mi ricollego all'osservazione del senatore Pacini relativa alla lettera c) del secondo comma. A mio giudizio, si tratta di una norma certamente incostituzionale e affermo questo con la massima sicurezza. La Costituzione stabilisce che le associazioni sono libere. Una volta sancito questo principio — che è un principio fondamentale — non è possibile fissare un numero minimo di iscritti per il riconoscimento delle associazioni.

Gli articoli 39 e 40 della Costituzione, che avrebbero dovuto regolamentare la materia, non hanno ancora trovato attuazione; ebbene, di nostra iniziativa, nella legge quadro sulla caccia creiamo una regolamentazione sulle associazioni stabilendo quelle che pos-

sono aver vita e quelle che non possono aver vita. Riaffermo che si tratta di una disposizione in contrasto con la Costituzione, sulla quale richiamo l'attenzione dei colleghi. Oltre tutto, in questo modo siamo i primi ad inserirci in un dibattito su questi grandi problemi molto ampio, che non è stato ancora risolto.

Per questi motivi propongo la soppressione della lettera c) del secondo comma.

FERMARIELLO. L'obiezione del senatore Pistolese dal punto di vista dei principi è esatta: se le associazioni sono libere, la libertà non può dipendere dal numero dei soci iscritti. Questa affermazione di principio — sulla quale siamo tutti d'accordo — è contenuta nel primo comma dell'articolo 24, in base al quale tutte le associazioni venatorie sono libere e in quanto tali non hanno alcun obbligo di dichiarare il numero dei soci, nè la loro libertà di associazione è legata al numero dei soci.

Nei commi successivi, si è stabilito che alcune associazioni in possesso di determinati requisiti potranno essere riconosciute. In sede di Sottocommissione si è lungamente discusso su questa norma e si è giunti alla formulazione sulla quale stiamo discutendo, proprio per evitare il fiorire di un numero sproorzionato di associazioni grandi e piccole. In pratica, alla base del riconoscimento, che è condizione indispensabile per far parte del comitato, si sono posti alcuni requisiti che però non intaccano in alcun modo la libertà di associazione.

Quindi l'obiezione del senatore Pistolese, che l'associazione libera non può essere limitata nella sua struttura organizzativa, resta valida. Soltanto, nell'ambito delle associazioni riconosciute, il riconoscimento avverrà nella misura in cui l'associazione avrà determinate caratteristiche.

PRESIDENTE. In altre parole, il problema costituzionale sorgerebbe se vietassimo le libere associazioni, che non vengono vietate. Si è solo stabilito che per far parte del comitato e per partecipare ai fi-

nanziamenti sono necessari determinati requisiti.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Il problema posto dal senatore Pistolese ha senz'altro un valore dal punto di vista dei principi ma, a mio giudizio, esso è stato affrontato e risolto nel primo comma che afferma testualmente: « Le associazioni venatorie nazionali sono libere ». Anzi, per maggiore chiarezza, propongo la soppressione della parola: « nazionali ».

Però, per svolgere determinate attività ma soprattutto per ottenere i contributi previsti dall'articolo 21, che abbiamo già approvato, le associazioni devono avere determinati requisiti.

Infatti, all'ultimo comma dell'articolo 21 — lettera a) — si afferma che il 70 per cento del contributo è concesso alle associazioni nazionali venatorie riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti, per i compiti fissati dal successivo articolo 25. Ora, la lettera c) dell'articolo 25 non fa altro che fissare un *quorum* per permettere alle associazioni di partecipare all'assegnazione del contributo.

Una norma analoga è stata inserita anche nella legge per il finanziamento dei partiti.

Desidero ricordare al senatore Pistolese che non solo la legge italiana in materia, ma anche tutte le leggi degli altri paesi europei concedono il finanziamento ai partiti sulla base di una certa consistenza numerica. Tanto più lo stesso discorso è valido anche per le associazioni venatorie.

Dal punto di vista del riconoscimento, e per poter partecipare all'assegnazione del contributo, le associazioni devono avere determinate caratteristiche. Ma ciò non intacca il principio generale secondo cui tutte le associazioni sono libere, quindi anche quelle a carattere venatorio: possono costituirsi, organizzarsi come credono, raccogliere fondi, svolgere determinate attività. Questo principio è sancito non solo dalla Costituzione, ma anche dal primo comma dell'articolo 24.

P A C I N I. L'obiezione del senatore Pistolese e le successive osservazioni fatte dai

collegi Fermariello e Buccini hanno chiarito abbastanza bene lo spirito dell'articolo 24.

Tuttavia, credo che sarebbe opportuna una formulazione diversa per distinguere in modo esatto il concetto di associazione libera e quello di associazione riconosciuta ai fini della presente legge.

Pertanto, propongo una nuova formulazione per i primi due commi dell'articolo.

Il testo del primo comma dovrebbe essere questo: « Le associazioni venatorie sono libere ». Sono d'accordo con il relatore sulla soppressione della parola « nazionali ».

Il secondo comma invece dovrebbe essere così modificato: « Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge purchè posseggano i seguenti requisiti: », i requisiti sono gli stessi già previsti nel testo elaborato dalla Sottocommissione.

Alla fine della lettera c) bisognerebbe aggiungere il seguente comma: « Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 2 ».

A mio giudizio, in questo modo si creerebbe una distinzione netta, che non darebbe luogo ad alcuna questione di carattere costituzionale.

P I S T O L E S E. Mi considero soddisfatto dei chiarimenti forniti dai colleghi Fermariello e Buccini e soprattutto condivido in pieno la proposta fatta dal senatore Pacini.

L'unico dubbio che vorrei mi fosse chiarito è questo: con il riconoscimento delle associazioni da parte del Ministro dell'agricoltura, diamo ad esse il carattere di ente pubblico o no?

P R E S I D E N T E. Si parla riferendoci ai fini della presente legge, quindi non possiamo varare una legge di riconoscimento puro e semplice.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. L'ente pubblico è un ente morale che ha una struttura, mentre il riconoscimento è

9ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

un'altra cosa: ad esempio, le associazioni di mutilati e invalidi di guerra non sono enti pubblici, pur essendo riconosciute.

P I S T O L E S E . La costituzione di un ente pubblico può nascere per legge o di fatto, se ricorrono i requisiti richiesti per tale tipo di enti.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti. Vi è innanzitutto l'emendamento soppressivo della parola « nazionali », al primo comma.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il predetto emendamento.

(È approvato).

Vi è ora l'emendamento proposto dal senatore Pacini, per cui la prima parte del secondo comma dovrebbe recitare:

« Le associazioni, istituite per atto pubblico, possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti: ».

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Dopo la lettera c), il senatore Pacini propone di aggiungere un comma così redatto:

« Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere

favorevole del Comitato di cui all'articolo 2 ».

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 24, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 25.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute)

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico-organizzativo della caccia con gli organi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

d) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano gli equilibri naturali e delle tecniche venatorie, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare mostre, gare, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio;

g) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie.

9^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

La lettera *e*) (« a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio »), mi sembra superflua nel contesto dell'articolo: proporrei di assorbirla nella successiva lettera *f*).

ROSSI DANTE. Mi sembrerebbe necessario esaltare lo spirito sportivo dell'esercizio venatorio.

PRESIDENTE. Tale concetto è già incluso nella parte iniziale dell'articolo. Secondo quanto da me proposto, la nuova lettera *e*) suonerebbe così: « ad organizzare mostre, gare, esposizioni ed altre manifestazioni ed a promuovere e finanziarie iniziative di carattere venatorio ».

Poichè nella distribuzione dei fondi si diceva all'articolo 2: « ...per i compiti di cui all'articolo 25 », proprio agli effetti del coordinamento bisognerebbe dire che si tratta di associazioni venatorie riconosciute.

PACINI. Propongo il seguente emendamento, che naturalmente può anche essere modificato: dopo la lettera *a*) io aggiungerei la seguente lettera: *a-bis*) « a promuovere e diffondere fra i cacciatori una sana coscienza venatoria, compatibile con le esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali ». Questo per riallacciarci alla discussione svolta in sede di Commissione circa l'impostazione della legge.

PRESIDENTE. Potremmo collocare quanto da lei proposto nella lettera *d*).

PACINI. Ho enucleato questo emendamento dal resto dell'articolo perchè, se si mettesse all'interno della lettera *d*), perderebbe molto del suo significato, mentre invece deve essere un impegno estremamente preciso delle associazioni venatorie.

PRESIDENTE. Vi è dunque un emendamento aggiuntivo del senatore Pacini, da inserire dopo la lettera *a*).

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

FERMARIELLO. Proporrei di rivedere il testo del punto *d*), per specificare meglio il concetto di divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano le attività venatorie.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Se vogliamo, possiamo ripetere il concetto già espresso nell'articolo riguardante gli esami, che dovevano vertere sulla legislazione venatoria, e formulare come segue il testo del punto *d*): « a diffondere tra i cacciatori una sana coscienza venatoria compatibile, ».

PACINI. Diventa pleonastico dire: « una sana coscienza venatoria compatibile ». Diciamo allora: « per la difesa della fauna e dell'ambiente naturale ». Non ci può essere incompatibilità in ciò. Si potrebbe togliere la parola « compatibile » e dire: « per la difesa... ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Quest'attività venatoria, di andare a caccia, dev'essere « compatibile », altrimenti il cacciatore deve soltanto tendere alla difesa dell'ambiente, eccetera, e non ad andare a caccia.

PRESIDENTE. Per attenerci alla finalizzazione del provvedimento potremmo dire « rispettosa », anzichè « compatibile ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Mi pare che il termine « rispettosa » sia troppo paternalistico.

PRESIDENTE. Prego di formulare in via definitiva questo punto, perchè una volta approvato non possiamo più ritornarci sopra.

9^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975)

PACINI. Osservo che particolarmente al successivo punto *e*) (« a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio »), si dà un'indicazione piuttosto pericolosa: noi invitiamo praticamente, con la norma di questi due punti *d*), *e*), le associazioni venatorie a indirizzare i cacciatori intorno a ricerche di carattere tecnico onde poter svolgere la caccia, specialmente con quel concetto di « rendere più proficuo l'esercizio venatorio ».

PRESIDENTE. Ma abbiamo già proposto di togliere quel punto.

PACINI. Allora mi scusi, Presidente.

FERMARIELLO. Esprimerei il concetto che il cacciatore conosca le leggi, si comporti bene secondo la tecnica della caccia e sia rispettoso di queste leggi.

BUCCINI. *relatore alla Commissione.* Accogliendo le varie osservazioni e proposte fin qui formulate, risulterebbe il seguente testo:

« *d*) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia; ».

FERMARIELLO. Sul carattere educativo c'è un largo dibattito. I pareri sono discordi.

In questi termini, comunque, l'emendamento può essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il punto *d*) quale risulta nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Vi è ora il punto *f*): « ad organizzare mostre, gare, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio »; in esse andrebbe assorbito il punto *e*).

PACINI. Non rischiamo qui d'inserire un elemento che potrebbe essere colle-

gato all'articolo 10-*bis*? Come ci troveremo domani con questo problema?

FERMARIELLO. Gli espositori promuovono gare anche canine.

PRESIDENTE. Leggo il testo secondo la proposta di modifica che unifica le lettere *e*) ed *f*):

« *e*) ad organizzare mostre, gare, esposizioni ed altre manifestazioni ed a promuovere e finanziare iniziative di carattere venatorio ».

PACINI. L'emendamento viene incontro al rilievo poc'anzi formulato. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la lettera *e*) nuova, che unifica le lettere *e*) ed *f*).

(È approvata).

Sulla lettera *g*) non mi pare che vi siano osservazioni o emendamenti.

Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25, il quale con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 25.

(*Compiti delle associazioni venatorie riconosciute*)

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una sana coscienza venatoria compatibile con le esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato, delle Regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) ad organizzare mostre, gare, esposizioni ed altre manifestazioni ed a promuovere e finanziare iniziative di carattere venatorio;

g) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie.

(È approvato).

A questo punto dovremmo affrontare il problema costituito dagli articoli 10, 10-bis ed 11, che rappresenta un aspetto fondamentale. Ma è necessario conoscere qual è al momento lo *status* delle proposte al riguardo.

F E R M A R I E L L O . Riuniamoci in Sottocommissione e parliamone col Governo.

P R E S I D E N T E . Ritengo più opportuno sospendere brevemente la seduta per consentire un informale scambio di idee fra i componenti la Commissione ed il rappresentante del Governo.

(La seduta è sospesa alle ore 12,10 e viene ripresa alle ore 13,10).

P R E S I D E N T E . Informo che la Sottocommissione si riunirà questa sera alle ore 18 per curare la definitiva elaborazione delle norme in questione. In fondo, la materia che rimane da esaminare non è grande.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI